

Codice A1601A

D.D. 24 gennaio 2019, n. 20

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art. 28 bis, comma 9. "Attività di eliski in Alta Valsesia". Rettifica delle disposizioni punti 2 e 3 del dispositivo della D.D. n. 515/A16.01A del 20/12/2018 relative allo stralcio delle piazzole n. 4 "Cascina Farinetti " e G "Il Fornale-Valle Vogna" per attività di eliski a seguito di accorpamento dei comuni di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia (VC).

IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 515/A16.01A del 20/12/2018 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza (V.I) rispetto all'attività di eliski all'interno delle ZSC IT1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba;

con la stessa determinazione il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha ritenuto di modificare, la determinazione n. 502/A.16.01A/2017 inerente l'individuazione delle piazzole ad uso eliski, escludendo dall'elenco di cui al punto 1) del dispositivo della stessa le piazzole di decollo n. 4 "Cascina Farinetti " e quella di atterraggio G "Il Fornale – Valle Vogna", entrambe site nel comune di Riva Valdobbia, comune nel quale, non erano localizzati impianti di risalita attivi: il loro utilizzo, infatti, risultava in contrasto con i divieti di cui al comma 5 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;

il Settore Biodiversità e Aree Naturali, preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo di fusione dei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, nella preambolo della determinazione autorizzativa, aveva già contemplato per il proponente la possibilità, una volta compiuto l'incorporamento del comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia, di riproporre l'utilizzo di entrambe le piazzole succitate per l'attività di eliski;

a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 25 del 21/12/2018 relativa all'incorporazione del comune di Riva Valdobbia nel comune di Alagna Valsesia, con nota prot. P1/2019 del 9/1/2019 il Corpo Guide Alagna ha presentato formale istanza di rettifica delle disposizioni contenute nella determina autorizzativa chiedendo la reintroduzione delle succitate piazzole e altresì l'innalzamento da 8 a 10 del numero massimo di rotazioni complessive giornaliere;

la riduzione del numero massimo di rotazioni complessive da 10 a 8 nella determinazione dirigenziale n. 515/A16.01A/2018 non era motivata con lo stralcio delle due piazzole succitate ma risultava dovuta alla *“carenza di dati, che non permette una valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, non rendendo possibile ora esprimere un giudizio basato su dati verificabili, pertanto in ossequio al principio comunitario di precauzione, l'attività verrà assentita operando una regolamentazione maggiormente cautelativa. Tale riduzione permetterà l'espletamento dell'attività di eliski così come svolta nell'annualità 2017/2018, ma ne limiterà l'incremento potenziale nell'annualità 2018/2019 in modo da permettere così la raccolta dei dati mancanti senza aumentare la pressione ambientale derivante da una più intensa attività di eliski...”*;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la l.r. 25 del 21/12/2018 "Incorporazione del comune di Riva Valdobbia nel Comune di Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alla ZSC IT 1120027.

Vista la D.D. n. 515/A16.01 del 20/12/2018 "DPR 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art. 28 bis, comma 9. "Attività di eliski in Alta Valsesia" nei Comuni di Alagna Valsesia (VC). Valutazione inerente il resoconto dell'attività nell'annualità 2017/2018, il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 547/A16.01A del 18/12/2017 ed il proseguo dell'attività per l'annualità 2018/2019 nella ZSC IT1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba" - proponente Corpo Guide Alpine Alagna Valsesia". Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

1. di assentire, per le motivazioni esposte in preambolo, ai fini dello svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana dei comuni della Valsesia ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 502/2017 e corrispondenti a:

Decollo

1 "Col D'Olen Vigevano"

3 "Miniera di Kreass"

4 "Cascina Farinetti"

Atterraggio

A "Colle Ippolito"

B "Punta Cavallo"

E "Ghiacciaio Pioda"

G "Il Fornale – Valle Vogna"

2. di revocare, per le motivazioni su espresse, la prescrizione n. 3 della determinazione n. 515/A16.01A del 20/12/2018 ritenendo quindi utilizzabili le piazzole di decollo n. 4 "Cascina

Farinetti “ e quella di atterraggio G “Il Fornale – Valle Vogna”, adesso site nel comune di Alagna Valsesia, comune nel quale risultano localizzati impianti di risalita attivi.

3. di confermare tutte le altre prescrizioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6 della D.D. n. 515/A16.01A del 20/12/2018.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

SIGLE
Funzionario Estensore Serena FORNO'